



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

## DETERMINA DEL 2° SETTORE

Servizi Finanziari – Servizi Demografici e Statistiche – Risorse Umane

N. 24 / 2° SETTORE DEL 29-04-2019

REG. GEN. N. 182

**OGGETTO: RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA FORNITURA N.1 ASSISTENTI SOCIALI PART-TIME. AFFIDAMENTO ALLA MANPOWER SRL**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ Atto di indirizzo per assunzione di n.1 assistente sociale tramite ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo mediante agenzia interinale”, con la quale, valutate le risorse finanziarie a disposizione, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzione e di spesa del personale, si autorizza il ricorso alla somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale per l’assunzione di n. 1 assistente sociale cat. D1 per la durata di due mesi e per 24 ore settimanali;

Che la somministrazione di lavoro, è definita dall’art. 20 del D.L.gs n. 276/03, quale fornitura professionale di mano d’opera, in quanto i lavoratori svolgono per tutta la durata della somministrazione, la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore;

Che trattasi di un contratto commerciale di prestazione di servizi il cui oggetto è costituito dalla fornitura di prestazioni lavorative, in forza del quale l’Agenzia di somministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell’utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti che sono inseriti nella struttura organizzativa dell’Amministrazione utilizzatrice svolgendo la propria attività nell’interesse di questa;

Che la prestazione lavorativa così effettuata ha i contenuti tipici del lavoro subordinato, con il conseguente esercizio di potere direttivo dell’utilizzatore nei confronti del lavoratore somministrato anche se questi rimane dipendente dell’Agenzia di somministrazione;

Che pertanto tale tipologia di contratto risulta essere lo strumento attraverso il quale un’Agenzia espressamente autorizzata “Impresa fornitrice” può assumere lavoratori per metterli a disposizione di un terzo soggetto “nel caso in specie Pubblica Amministrazione utilizzatrice” che utilizza di fatto la prestazione lavorativa senza dover acquisire la posizione di datore di lavoro;

Ribadita la concettualità secondo la quale il contratto di somministrazione, è un contratto di fornitura di servizi che intercorre tra l’utilizzatore ed una Agenzia di somministrazione autorizzata ad effettuare la somministrazione di lavoro in quanto in possesso dei requisiti giuridici e finanziari puntualmente indicati all’art. 5 del DLgs 276/03 e che è, pertanto, iscritta all’Albo costitutivo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Tenuto conto che le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alla sola somministrazione a tempo determinato, stante la previsione contenuta al comma 4, dell’art. 20 del DLgs 276/03 e rilevato che il presupposto per il ricorso al contratto di prestazione di servizi deve essere individuato “Nelle ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo anche se riferibile all’attività ordinaria dell’utilizzatore” ivi indicate, da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo

riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore e che prescindono dalla temporaneità delle esigenze per fondarsi, sulle esigenze tecniche, ed organizzative proprie della struttura;

Che il contratto di somministrazione si presenta come uno strumento molto più snello e flessibile nella sua regolamentazione giuridica, non necessitando di selezione pubblica per la scelta dei lavoratori e comunque non comportando un rapporto formale diretto tra lavoratore somministrato e amministrazione utilizzatrice, con tutti i vantaggi organizzativi in termini di gestione del personale che ciò comporta;

Rilevato, invero, che nella circostanza, il Comune di Rosolini inteso come utilizzatore, può fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato, per l'assunzione di personale sulla base di criteri di normalità tecnica, organizzativa, al momento individuati nell'esigenza di potenziare il Servizio Socio assistenziale posto che la figura dell'Assistente Sociale riveste un ruolo fondamentale per la risoluzione di gravi problematiche sociali quali: disagio giovanile, anziani, tossicodipendenza, famiglie a rischio, diversamente abili, minori e relative procedure in itinere con il Tribunale di Catania che non possono essere soggette a sospensioni o ritardi poiché creerebbero nocimento alla collettività de quo, come più volte fatto evidenziare dal Responsabile del Settore Servizi Sociali;

Chiarito che l'utilizzo dei lavoratori somministrati da parte delle Pubbliche Amministrazioni costituisce motivo di interesse e vantaggi che si caratterizzano per i seguenti contenuti:

**- Motivi di interesse**

- a) il rapporto di lavoro viene instaurato tra l'Agenzia fornitrice e il lavoratore interessato;
- b) l'Ente Comune, quale Pubblica Amministrazione, utilizza pienamente le prestazioni del lavoratore pur essendo estraneo alla formalizzazione del contratto di assunzione;
- c) il lavoratore, non riveste quindi, una posizione formale di "dipendente pubblico";
- d) al lavoratore somministrato possono essere richieste, comunque, tutte le prestazioni correlate al profilo ed alla categoria assegnata, come se fosse un dipendente effettivo dell'Ente utilizzatore;
- e) il lavoratore somministrato, deve già possedere, al momento dell'inserimento nell'organizzazione dell'Ente destinatario, professionalità necessaria per poter svolgere le mansioni derivanti dal profilo assegnato; l'ente utilizzatore non deve formare il lavoratore in quanto questo obbligo ricade sulla Agenzia fornitrice

**- Vantaggi**

- a) celerità nell'acquisizione e utilizzazione dei lavoratori, in base alle esigenze organizzative dell'Ente;
- b) disporre immediatamente di un lavoratore professionalmente qualificato e quindi immediatamente operativo;
- c) non vengono sopportati gli oneri relativi alla gestione del rapporto che fanno sempre carico all'Agenzia Fornitrice;

Richiamata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 1 agosto 2007, n. 9, in base alla quale viene stabilito che, sulla base del dato normativo il trattamento economico dei lavoratori somministrati deve essere uguale al trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti, come fissato dal CCNL di Comparto e che esso deve essere considerato con riferimento a quello complessivo degli oneri assicurativi e previdenziali;

Considerato che il Comune può attivare rapporti per l'assunzione di personale con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo solo con Agenzie autorizzate ed iscritte all'Albo costituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in possesso dei requisiti giuridici e finanziari indicati all'art. 5 del D.L.gs n. 276/03

Considerato che questo Ente, al solo fine di avere contezza immediata del costo, aveva richiesto in via preventiva offerta commerciale alla Manpower Srl s.p.a nota prot. 10423 del 10-04-2019 Società, specializzata nell'erogazione di servizi e di somministrazione di lavoro temporaneo per l'inserimento in somministrazione di n. 1 risorsa categoria e posizione economica D1 CCNL Comparto Enti Locali, con il profilo professionale di Assistente Sociale full time (24 ore settimanali) per la durata presumibile di 2 mesi e precisamente:

Che in seguito alla superiore richiesta è stata formulata da parte della Società Manpower Srl la relativa offerta e pervenute a questo Ente mezzo posta elettronica, registrata al numero di protocollo

11959 del 26-04-2019, nelle quali sono evidenziate, fra l'altro, le condizioni commerciali applicate per la figura professionale richiesta.

Visto che il preventivo inviato dall'agenzia Manpower che prevede:

- € 23,90 la tariffa dell'ora ordinaria;
- € 2.294,40 il costo mensile su 24 ore settimanali esente iva;
- € 4.588,80 il costo per due mesi esente iva
- € 125,18 iva (€ 569,01 mark up agenzia MP)
- € 4.713,98 costo totale iva compresa

Visto l'art.192 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL), e s.m.i. comma 1, il quale dispone: “ La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”;

Ricordato, ai sensi del richiamato art. 192, del D.lgs n. 267/2000, che il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire e potenziare il Servizio Socio assistenziale posto che la figura dell'Assistente Sociale riveste un ruolo fondamentale per la risoluzione di gravi problematiche sociali quali: disagio giovanile, anziani, tossicodipendenza, famiglie a rischio, diversamente abili, minori e relative procedure in itinere con il Tribunale di Catania che non possono essere soggette a sospensioni o ritardi poiché creerebbero nocumento alla collettività de quo, come piu' volte fatto evidenziare dal Responsabile del Settore Servizi Sociali;

Rilevato che l'urgenza e la ridotta valenza temporale della somministrazione di lavoro temporaneo, prodotta dalla necessità di assicurare, potenziare e ottimizzare l'erogazione di servizi istituzionali, impongono di dover ricorrere alla Manpower, specializzata nell'erogazione di servizi e di somministrazione di lavoro temporaneo, che in passato è stata già affidataria presentando una offerta economicamente più vantaggiosa;

Verificata la regolarità contributiva della Manpower Srl mediante richiesta di Dure on line;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, affidare alla Manpower la fornitura di prestazioni lavorative consistenti nella somministrazione di lavoro per l'assunzione di n. 1 Assistenti sociali a tempo determinato, part/time 24 ore settimanali, per la durata di mesi due;

Ricordato che, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali mediante affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016;

Visto il D.lgs n. 267/2000 ed s.m.i.

Visto il D.lgs n. 165/2001 ed s.m.i.

Visto il D.lgs n. 276/2003

Visto il D.lgs n. 50/2016;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 55/2019;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione a contrarre,

## DETERMINA

Per le causali di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,

- 1) di affidare alla Manpower Srl, con sede legale in via G.Rossini 6/8 Milano, Agenzia regolarmente autorizzata ad effettuare la somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 276/2003, iscritta all'Albo costitutivo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1116 rilasciato in data 26/11/2004, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50/2016, la fornitura di n. 1 Assistenti sociali, Cat. D1 , in possesso dei requisiti professionali previsti, part.time per 24 ore settimanali e per la durata di mesi due, periodo che sarà specificatamente indicato, sia nella sottoscrizione del contratto fra l'Impresa

- fornitrice e questo Ente che nella stipula del contratto individuale fra l'Impresa fornitrice ed i lavoratori.
- 2) Dare atto che l'affidamento alla Manpower Srl è dettato dall'urgenza e dalla ridotta valenza temporale della somministrazione di lavoro temporaneo, prodotta dalla necessità di assicurare l'erogazione di servizi istituzionali collegati ai compiti propri dell'assistente sociale.
  - 3) Dare atto che il ricorso alla somministrazione di lavoro, per l'assunzione di personale è basato su criteri di normalità tecnica organizzativa anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
  - 4) Di approvare la proposta commerciale presentata dalla Manpower Srl, riguardante, fra l'altro, le condizioni commerciali della stessa.
  - 5) Di dare opportuna comunicazione alla Manpower del conferimento del presente incarico e di dare corso alla selezione del personale da assumere alle condizioni che saranno espressamente indicate nella nota comunicativa.
  - 6) Di precisare che alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta si provvederà con separato atto, dietro presentazione di regolare fattura da parte della Ditta assuntrice della fornitura in argomento dopo aver accertato la regolarità del servizio effettuato mediante attestazione da parte del Responsabile dei Servizi Sociali e la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL presso lo sportello Unico Previdenziale.
  - 7) Di dare atto che il codice ufficio da inserire nella fattura elettronica è : FIL4BV mentre il CIG è : ZAC282AEDB
  - 8) Di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 4.713,98 presumibilmente occorrente, al cap. 2300/93 “ Servizio Sociale Professionale ” codice di bilancio 12.04\_1.03.02.10.001, trattandosi di spesa urgente al fine di assicurare tutti gli adempimenti i compiti e le incombenze riguardanti il Servizio Socio Assistenziale in tutte le sue varie sfaccettature meglio specificate in premessa onde non incorrere in responsabilità di carattere amministrativo, civile e penale, come fatto evidenziare nelle numerose note di sollecito del Responsabile del Settore Servizi Sociali.
  - 9) Di dare pubblicità notizia del presente provvedimento mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line del Comune.
  - 10) Di dare atto, altresì, che la spesa si rende assolutamente necessaria e che la mancata assunzione del relativo impegno potrebbe arrecare gravi disservizi all'Ente,
  - 11) Di dare atto che l'esigibilità della spesa avverrà nel 2019;

Il Funzionario Responsabile

F.to MODICA VINCENZO

## **ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni consecutivi con decorrenza dal 29-04-19 ( 1° giorno festivo all'esecutività dell'atto )

**IL MESSO**

F.to

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to